SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1212)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 maggio 1978
(V. *Stampato n.* **2091**)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)

col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT-CATTIN)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali
(BISAGLIA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 maggio 1978

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione guadagni

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione guadagni, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

La dichiarazione dello stato di crisi aziendale, prevista dall'articolo 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, emessa anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, opera gli stessi effetti della disdetta indicata nell'articolo 2112, primo comma, del codice civile nei confronti dei lavoratori che, in conseguenza del trasferimento dell'azienda, sono assunti alle dipendenze dell'acquirente.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, in caso di crisi aziendale, l'ufficio regionale del lavoro territorialmente competente, ove si profilino possibilità di superamento della crisi attraverso un trasferimento dell'azienda, promuove incontri tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro ai fini del raggiungimento di accordi in ordine alle modalità ed ai tempi di attuazione del trasferimento per i riflessi che ne derivano sulla mobilità e sull'occupazione dei lavoratori.

Nei limiti temporali indicati all'articolo 3, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, quando sia stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative circa il trasferimento dell'azienda, e questo sia in atto, dalla dichiarazione dello stato di crisi aziendale, consegue, nei confronti dei lavoratori che passano alle dipendenze dell'acquirente, l'inoperatività delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2112 del codice civile. Sono in ogni caso fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali.

Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono riservate in via prioritaria al personale occupato presso l'azienda alienata e avvengono con le procedure previste dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

All'articolo 2 le parole: graduatoria stessa, *sono sostituite dalle seguenti*: graduatoria di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

All'articolo 3, le parole: nel rapporto di lavoro con l'azienda di provenienza, *sono sostituite dalle seguenti*: nel precedente rapporto di lavoro.

All'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori provenienti dalle aziende di cui all'articolo 24, primo, comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, quando in attuazione di accordi sindacali l'assunzione avvenga a norma dell'articolo 11, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, da parte di aziende non vincolate alla procedura prevista dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

Art. 4-*bis*.

A decorrere dal 1° marzo 1978, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria è esteso ai dipendenti delle imprese industriali in crisi addetti ad unità organiche esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto dell'impresa.

Art. 4-*ter*.

L'accertamento dello stato di crisi aziendale di cui all'articolo 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ha effetto anche ai fini delle proroghe del

trattamento speciale di disoccupazione previste dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

Nei casi d'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in via eccezionale, il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-*bis*.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere del CIPI, dispone, in situazioni di particolare gravità, proroghe semestrali del trattamento straordinario d'integrazione salariale fino al limite massimo di 24 mesi complessivi, nei casi previsti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 89 del 31 marzo 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali;

DECRETA:

Art. 1.

Limitatamente al quadriennio di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la dichiarazione dello stato di crisi aziendale prevista dall'articolo 2, quinto comma, lettera *c*), della legge suindicata, opera gli stessi effetti della disdetta indicata all'articolo 2112, primo comma, del codice civile nei confronti dei lavoratori che, in conseguenza del trasferimento dell'azienda, sono assunti alle dipendenze dell'acquirente.

Le assunzioni di cui al comma precedente avvengono con le procedure previste dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

La dichiarazione dello stato di crisi aziendale, prevista dall'articolo 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, emessa anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, opera gli stessi effetti della disdetta indicata nell'articolo 2112, primo comma, del codice civile nei confronti dei lavoratori che, in conseguenza del trasferimento dell'azienda sono assunti alle dipendenze dell'acquirente.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, in caso di crisi aziendale, l'ufficio regionale del lavoro territorialmente competente, ove si profilino possibilità di superamento della crisi attraverso un trasferimento dell'azienda, promuove incontri tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro ai fini del raggiungimento di accordi in ordine alle modalità ed ai tempi di attuazione del trasferimento per i riflessi che ne derivano sulla mobilità e sull'occupazione dei lavoratori.

Nei limiti temporali indicati all'articolo 3, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, quando sia stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative circa il trasferimento dell'azienda, e questo sia in atto, dalla dichiarazione dello stato di crisi aziendale, consegue, nei confronti dei lavoratori che passano alle dipendenze dell'acquirente, l'inoperatività delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2112 del codice civile. Sono in ogni caso fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali.

Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono riservate in via proritaria al personale occupato presso l'azienda alienata e avvengono con le procedure previste dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

Il ricorso all'ufficio provinciale del lavoro avverso la graduatoria di cui all'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve essere presentato entro sette giorni dall'esposizione al pubblico della graduatoria stessa presso la sezione dell'ufficio di collocamento competente.

Art. 3.

Il lavoratore che non ha superato il periodo di prova presso la azienda alla quale è stato avviato in applicazione della speciale procedura prevista dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, a decorrere dal giorno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con la predetta azienda, è reintegrato nel rapporto di lavoro con l'azienda di provenienza mantenendo il diritto al trattamento di cassa integrazione guadagni e concorrendo nuovamente alla graduatoria di cui al citato articolo 25.

Art. 4.

Il Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), sulla base della documentazione acquisita, può procedere alla dichiarazione prevista dall'articolo 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, nei confronti delle aziende che, interessate ad un programma di ristrutturazione o riconversione, hanno presentato domanda, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per l'ammissione dei lavoratori dipendenti al trattamento di integrazione salariale straordinaria, o per una proroga di detto trattamento, anche se la documentazione allegata alla domanda stessa non sia completa.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Il ricorso all'ufficio provinciale del lavoro avverso la graduatoria di cui all'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve essere presentato entro sette giorni dall'esposizione al pubblico della graduatoria di cui al quarto comma dell'articolo precedente presso la sezione dell'ufficio di collocamento competente.

Art. 3.

Il lavoratore che non ha superato il periodo di prova presso la azienda alla quale è stato avviato in applicazione della speciale procedura prevista dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, a decorrere dal giorno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con la predetta azienda, è reintegrato nel precedente rapporto di lavoro mantenendo il diritto al trattamento di cassa integrazione guadagni e concorrendo nuovamente alla graduatoria di cui al citato articolo 25.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori provenienti dalle aziende di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, quando in attuazione di accordi sindacali l'assunzione avvenga a norma dell'articolo 11, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, da parte di aziende non vincolate alla procedura prevista dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 4.

Identico.

Art. 4-*bis*.

A decorrere dal 1° marzo 1978, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria è esteso ai dipendenti delle imprese industriali in crisi addetti ad unità organiche esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto dell'impresa.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5.

In tutti i casi di interventi ordinari e straordinari della cassa integrazione guadagni il comitato speciale per la cassa medesima, la commissione centrale per l'edilizia ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in base alle rispettive competenze, possono disporre il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.

Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1978.

LEONE

ANDREOTTI — SCOTTI — MORLINO — PANDOLFI — DONAT-CATTIN — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 4-*ter*.

L'accertamento dello stato di crisi aziendale di cui all'articolo 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ha effetto anche ai fini delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione previste dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Art. 5.

Nei casi d'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in via eccezionale, il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.

Identico.

Art. 5-*bis*.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere del CIPI, dispone, in situazioni di particolare gravità, proroghe semestrali del trattamento straordinario d'integrazione salariale fino al limite massimo di 24 mesi complessivi, nei casi previsti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501.

Art. 6.

Identico.